

## Cos'è

A decorrere dall'anno 2002, l'articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di cinque anni) per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.

Tale beneficio è riconosciuto su richiesta degli interessati ed è utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

## A chi è rivolto

I destinatari del beneficio sono i **lavoratori sordomuti** di cui all'articolo 1, legge 26 maggio 1970, n. 381 e gli **invalidi** ai quali sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un'**invalidità superiore al 74%** oppure riconducibile alle **prime quattro categorie della [tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensione di guerra](#)** (pdf 62KB) di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

## Come funziona

La maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto non si configura come un accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma è **attribuita all'atto della liquidazione** della pensione o del supplemento.

La maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivamente prestato è riconosciuta fino a un **limite massimo di 5 anni**.

Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione è riconosciuta in misura proporzionale aumentando di **un sesto** il numero delle settimane di lavoro svolto.

La maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto a pensione.

La stessa è utile ai fini della misura nel calcolo delle quote di pensione con il **sistema retributivo**, mentre non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva oppure della pensione da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo.

La maggiorazione di anzianità contributiva spetta per i periodi di attività effettivamente prestati, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Sono presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche anteriormente al 1° gennaio 2002.

## Domanda

Il beneficio è riconosciuto su richiesta degli interessati contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, corredata dalla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge.

Per i soli iscritti alla **gestione esclusiva ex INPDAP** la domanda di riconoscimento dei benefici in esame deve essere presentata, in continuità di attività lavorativa, al datore di lavoro.